

Il chiarimento della commissione sulla sicurezza

Stress senza delega

La valutazione rischi al datore

DI DANIELE CIRIOLI

La valutazione dello stress lavoro correlato non è delegabile. Infatti, in quanto parte integrante della valutazione del rischio, è un adempimento che il Tu sicurezza prescrive tra quelli non delegabili da parte del datore di lavoro, il quale ne resta l'unico responsabile anche qualora decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia. Lo spiega l'interpello n. 5/2013 con cui la commissione per gli interpellati sulla sicurezza del lavoro risponde alle richieste di chiarimento della Federazione italiana metalmeccanici.

La valutazione dello stress. L'articolo 28, comma 1, del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) stabilisce che la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, compresi quelli

collegati allo stress lavoro-correlato. Il successivo comma 1-bis dello stesso articolo 28, estrapolando il rischio stress lavoro correlato, stabilisce che la sua valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni della commissione consultiva approvate il 17-novembre 2010. La Federazione dei metalmeccanici ha chiesto se il datore di lavoro può delegare a terzi l'attività della valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

I chiarimenti. Il Tu sicurezza, spiega il ministero, contempla il principio di generale delegabilità delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'articolo 16, infatti, stabilisce che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, ge-

stione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che sia accettata dal delegato per iscritto. La delega, dunque, è sempre possibile tranne che nei casi in cui sia «espressamente esclusa». L'articolo 17 del Tu stabilisce che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento; designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Poiché la valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio, il ministero spiega che ad essa si applica integralmente la relativa disciplina inclusa l'individuazione tra i compiti non delegabili da parte del datore di lavoro.

